

Il Consiglio di Stato sulla relazione della 3° sotto-sezione della Sezione del Contenzioso N° 233876

Seduta del 16 settembre 2002, lettura del 9 ottobre 2002

UNIONE NAZIONALE DELL'APICOLTURA FRANCESE (UNAF)

Testo integrale della decisione

Visto il decreto del 9 maggio 2001 per mezzo del quale il presidente del tribunale amministrativo di Parigi ha trasmesso al Consiglio di Stato la pratica della domanda presentata presso questo tribunale dall'UNAF;

Vista la domanda registrata il 30 aprile 2001 presso la cancelleria del tribunale amministrativo di Parigi, presentata dall'UNAF e che richiede al tribunale:

1°) di annullare per eccesso di potere la decisione implicita in virtù della quale il Ministro dell'agricoltura e della pesca ha rifiutato la sua domanda in data 30 ottobre 2000 volta a far ritirare l'autorizzazione di messa in commercio del prodotto chiamato "Gaucho" per ogni applicazione;

2°) di imporre al Ministro dell'agricoltura e della pesca di ritirare l'autorizzazione di messa in commercio di questo prodotto pena una mora di 100.000 F al giorno di ritardo;

3°) di condannare lo stato a versarle la somma di 25.000 F in base all'articolo L. 761-1 del codice di giustizia amministrativa;

Visti gli altri atti della pratica;

Vista la nota in deliberazione prodotta dall'UNAF;

Visto il decreto n° 94-359 del 5 maggio 1994 ;

Visto il decreto del 25 febbraio 1975 modificato dal decreto del 5 luglio 1985;

Visto il decreto del 6 settembre 1994 modificato dal decreto del 27 maggio 1998 ;

Visto il codice di giustizia amministrativa;

Dopo aver ascoltato in seduta pubblica:

- la relazione del Sig. Derepas, Relatore sui Ricorsi,
- le osservazioni di SCP Bouzidi, avvocato della società Bayer,
- le conclusioni del Sig. Séners, Commissario del governo;

Considerando che l'UNAF chiede l'annullamento della decisione implicita in base alla quale il Ministro dell'agricoltura e della pesca ha rifiutato di abrogare le sue decisioni del 4 aprile 1991 e del 6 febbraio 1992 che autorizzano la vendita dell'insetticida chiamato "Gaucho" utilizzato per il trattamento delle sementi di barbabietola e di mais;

Sull'eccezione di non ammissibilità avanzata dal Ministro dell'agricoltura:

Considerando che il ricorso, diretto contro la decisione implicita di rifiuto della domanda di cui il Ministro era stato investito il 30 ottobre 2000 è stata inviato via fax alla cancelleria del Consiglio di Stato il 30 aprile 2001, prima che una copia firmata fosse registrata il 4 maggio 2001 ; e che il ricorso è stato depositato entro i termini previsti per il ricorso contenzioso; che lo statuto dell'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE autorizza il suo presidente a rappresentarla in giustizia e non riserva ad alcun altro organo il potere di decidere di intentare un'azione legale a suo nome; che in seguito il suddetto presidente era abilitato a formulare il ricorso; che dagli atti della pratica emerge che l'avvocato dell'UNAF ha ricevuto mandato per rappresentare la richiedente nella presente istanza;

Sulle conclusioni ai fini di annullamento :

Per quanto riguarda l'autorizzazione ad utilizzare "Gaucho" per il trattamento delle sementi di mais:

Considerando che dalle disposizioni combinate degli articoli L. 253-1 e L. 253-6 del codice rurale risulta che l'autorizzazione di messa in commercio di un prodotto fitofarmaceutico per uso agricolo può essere rilasciata solo dopo averne verificato l'innocuità verso la salute pubblica, gli utilizzatori, le colture e gli animali, nelle condizioni di utilizzo prescritte; che ai termini dell'articolo 20 del sopracitato decreto del 5 maggio 1994:

"L'autorizzazione di messa in commercio di un prodotto fitofarmaceutico è ritirata: se i requisiti posti per il suo ottenimento non sono più soddisfatti (...)" ; che da queste disposizioni risulta che l'autorizzazione alla vendita di "Gaucho" concessa nel 1992 per il trattamento delle sementi di mais deve essere abrogata se, a seguito di nuovi elementi, risultasse che il prodotto non soddisfa più la condizione di innocuità definita in precedenza;

Considerando che in seguito ai problemi registrati da molti anni dagli apicoltori rispetto alle api nonché ai fenomeni persistenti di spopolamento degli alveari, il Ministro dell'agricoltura ha sospeso il 22 gennaio 1999 l'autorizzazione di messa in commercio di "Gaucho" per il trattamento delle sementi di girasole; che dagli atti della pratica emerge che, successivamente a questa decisione, tali medesimi problemi e la riduzione della produzione di miele in Francia sono continuati; che spettava al Ministro, investito della richiesta di abrogazione presentata dalla richiedente Union e visti i nuovi elementi, procedere al riesame delle possibili cause di tali problemi, in particolare di quelli che potrebbero essere legati agli usi ancora consentiti di "Gaucho";

Considerando che il Ministro giustifica di fronte al Consiglio di Stato la propria decisione di non procedere all'abrogazione dell'autorizzazione di utilizzo di "Gaucho" per il trattamento delle sementi di mais con il fatto che le api visiterebbero di più il girasole rispetto al mais, che non è mellifero; che non considerando la frequentazione da parte delle api del mais allo scopo di prelevarne il polline prodotto in abbondanza da questa pianta, e non verificando l'esatta portata del prelievo di polline di mais compiuto dalle api, né la natura e l'intensità degli eventuali effetti diretti o indiretti del contatto delle api con del polline contaminato da imidacloprid, il Ministro non ha esaminato la totalità degli elementi necessari per valutare l'innocuità del prodotto; che la sua decisione, poiché riguarda il mais, deve di conseguenza essere vista come viziata da un errore di diritto; che di conseguenza, e senza che ci sia bisogno di esaminare la motivazione basata sulla disconoscenza del decreto del 25 febbraio 1975 modificato, la richiedente è autorizzata a chiederne l'annullamento;

Per quanto riguarda l'autorizzazione ad utilizzare "Gaucho" per il trattamento delle sementi di barbabietola:

Considerando che ai termini dell'articolo 2.5.1.1. della parte C dell'allegato III al decreto del 6 settembre 1994 modificato e in applicazione del decreto del 5 maggio 1994 relativo al controllo dei prodotti fitofarmaceutici, nella sua versione derivata dal decreto del 27 maggio 1998: "Non viene concessa alcuna autorizzazione quando il principio attivo e, se significativi dal punto di vista tossicologico, ecotossicologico o ambientale, i metaboliti e i prodotti di degradazione o di reazione derivanti dal prodotto fitofarmaceutico nelle condizioni proposte: - durante test in campo, sussistono nel terreno per più di un anno (...) a meno che sia stabilito scientificamente che nelle condizioni specifiche del terreno, l'accumulo nel suolo è insufficiente per generare una quantità di residui inaccettabile per le coltivazioni successive e che non ci siano effetti fitotossici inaccettabili sulle coltivazioni successive né alcun impatto inaccettabile su altre specie (...)"; che dagli atti della pratica emerge che l'imidacloprid rimane presente nel terreno quasi tre anni dopo la coltivazione di sementi trattate con "Gaucho"; che l'UNAF sostiene che per questo motivo l'autorizzazione di messa in commercio contestata è divenuta illegale in seguito all'intervento delle disposizioni sopraccitate e che l'autorità amministrativa era, di conseguenza, tenuta ad abrogarla;

Considerando che da uno studio congiunto dell'Agenzia francese di sicurezza sanitaria alimentare, del Centro Nazionale di Ricerca scientifica e dell'Istituto Nazionale di Ricerca Agronomica consegnata nel giugno del 2000 al ministero dell'agricoltura e della pesca, e le cui conclusioni non sono contestate dalla richiedente, emerge che la coltivazione di girasole non trattato con "Gaucho" su terreni contenenti tracce di imidacloprid lasciate da coltivazioni precedenti fa comparire nel fiore di girasole, nella stragrande maggioranza dei casi, una quota di imidacloprid inferiore a 0,1 microgrammi per chilogrammo; che questa percentuale è di gran lunga inferiore alla soglia di pericolosità dell'imidacloprid per le api così come è attualmente fissata; che la stessa ricerca indica che la capacità di assorbimento dell'imidacloprid da parte del mais non trattato con "Gaucho" è inferiore a quella del girasole; che di conseguenza, stimando che la rimanenza dell'imidacloprid nel terreno non provoca effetti inaccettabili sulle api, il Ministro non ha incluso negli atti della pratica, alla data in cui si è pronunciato sulla richiesta di abrogazione sottoposta dalla richiedente, una valutazione apertamente sbagliata; che pertanto e visto che l'imidacloprid rimane presente nel terreno per più di un anno dopo il

suo utilizzo, l'UNAF non è, in ogni caso, autorizzata a sostenere che la decisione contestata sarebbe intervenuta senza conoscere le disposizioni sopraccitate del decreto del 6 settembre 1994 modificato;

Sulla richiesta di ingiunzione:

Considerando che, tenuto conto dei motivi di annullamento della decisione contestata dato che essa riguarda il mais, ciò non implica che il Ministro sia tenuto a pronunciare l'abrogazione sollecitata; che ci sia invece per il Ministro un termine di tre mesi per riesaminare la richiesta di cui lo aveva investito la richiedente;

Sulle conclusioni relative all'applicazione dell'articolo L. 761-1 del codice di giustizia amministrativa:

Considerando che nelle circostanze specifiche del caso, ci sono le motivazioni per condannare lo Stato a versare all'UNAF la somma di 3.000 euro per le spese sostenute da quest'ultima e non comprese nelle spese processuali; che non ci sono le motivazioni, nelle circostanze del caso, per condannare la società Bayer a pagare alla richiedente la somma richiesta da quest'ultima sullo stesso principio;

D E C I D E :

Articolo 1: La decisione implicita attraverso la quale il Ministro dell'agricoltura e della pesca ha rifiutato la richiesta dell'UNAF volta ad abrogare la sua decisione del 6 febbraio 1992 che autorizzava la vendita dell'insetticida "Gaucho" per il trattamento delle sementi di mais è annullata.

Articolo 2: Il Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali deve pronunciarsi, entro tre mesi a partire dalla notifica della presente decisione, sulla richiesta di abrogazione citata nell'articolo precedente.

Articolo 3: Lo Stato verserà la somma di 3.000 euro all'UNAF in applicazione dell'articolo L. 761-1 del codice di giustizia amministrativa.

Articolo 4: Le altre conclusioni dell'UNAF sono respinte.

Articolo 5: La presente decisione sarà notificata all'UNAF, alla società Bayer e al Ministro dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali.